DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 maggio 1973

che modifica la decisione del 21 giugno 1971 che adotta un programma quinquennale di ricerche e di insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica nel settore della fusione e della fisica dei plasmi

(73/129/Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 7,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato scientifico e tecnico,

considerando che è opportuno reimpostare il programma che forma l'oggetto della decisione del Consiglio del 21 giugno 1971 che adotta un programma quinquennale di ricerche e d'insegnamento della Comunità europea dell'energia atomica nel settore della « fusione e della fisica dei plasmi » (1), per tener conto dell'adesione alla Comunità di nuovi Stati membri ;

considerando che la proposta della Commissione costituisce una reimpostazione adeguata per il rafforzamento del potenziale della Comunità in materia di ricerche sulla fusione termonucleare controllata e sulla fisica dei plasmi ;

considerando che è interesse comune modificare la decisione del 21 giugno 1971 allo scopo di assicurare l'effettiva partecipazione delle istituzioni della Comunità allargata ai lavori di ricerca,

DECIDE:

Articolo 1

Il programma definito nell'allegato della decisione del 21 giugno 1971 è sostituito dal programma che figura unito all'allegato.

Articolo 2

Il testo dell'articolo 2 della decisione del 21 giugno 1971 è sostituito dal testo seguente :

« Il massimale degli impegni di spesa e di organico necessari per la realizzazione di tale programma è fissato in 56,196 milioni di unità di conto e 112 agenti più 20 agenti temporanei ; l'unità di conto è quella definita nel regolamento finanziario relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e contabili. »

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ELSLANDE

(1) GU n. L 143 del 29. 6. 1971, pag. 33.

ALLEGATO

FUSIONE E FISICA DEI PLASMI

1 Un importo di 56,196 milioni di unità di conto è destinato a questo obiettivo, per il quale il limite massimo dell'organico è fissato in 112 agenti e 20 agenti temporanei.

Questo importo deve coprire le spese relative agli impianti inerenti alle azioni che sono ritenute prioritarie, previste al punto 5, e che devono essere attuate durante i primi tre anni di esecuzione del programma e per tutta la durata di quest'ultimo, le spese relative alle attività generali da svolgere nell'ambito di detto programma, nonché quelle volte ad assicurare la mobilità del personale tra i laboratori associati.

2. Il programma che sarà svolto dai laboratori associati verterà su:

— la fisica generale inerente al settore considerato, in particolare gli studi di carattere fondamentale o relativi al confinamento, mediante dispositivi adatti, e i metodi di produzione e di riscaldamento dei plasmi;

— lo studio del confinamento in configurazioni chiuse e aperte di plasmi di densità e di temperatura variabili a intervalli distanziati;

— la produzione e lo studio di plasmi di alta e altissima densità;

— il miglioramento dei metodi di diagnostica;

— lo studio dei problemi tecnologici connessi alle ricerche in corso e dei problemi relativi alla tecnologia dei reattori termonucleari.

Tali lavori saranno effettuati mediante contratti di associazione.

3. Il programma definito al punto 2 costituisce un elemento di una collaborazione a lungo termine comprendente la totalità delle azioni iniziate nel settore della fusione e della fisica dei plasmi negli Stati membri. Esso è elaborato per giungere, al momento opportuno, alla realizzazione comune di eventuali prototipi, ai fini della loro industrializzazione e della loro commercializzazione.

4. Entro il limite massimo di 56,196 milioni di unità di conto:

a) nei primi tre anni del programma, un importo massimo di 8,82 milioni di unità di conto sarà riservato al finanziamento delle attrezzature relative alle azioni definite al punto 5 con un tasso preferenziale ed uniforme di partecipazione inferiore o pari al 44 %. Quale contropartita di tale misura, tutti gli associati avranno la facoltà di partecipare agli esperimenti effettuati mediante dette attrezzature;

b) un importo massimo di 0,45 milioni di unità di conto sarà dedicato alle spese volte a garantire la mobilità del personale tra i laboratori associati;

c) l'importo che non sarà stato assegnato alle azioni e alle spese di cui alle lettere a) e b) costituirà il massimale della partecipazione finanziaria della Comunità alle altre spese delle associazioni e alla loro gestione. Tale partecipazione sarà di un tasso uniforme del 25 % circa. In deroga a questo principio, tale tasso sarà portato ad un massimo del 30 % per l'associazione Euratom - CNEN - CNR che inoltre beneficerà dell'assunzione, da parte del programma, dell'onere per il personale dell'Euratom ivi distaccato.

5. La Commissione, previo esame tecnico dei vari progetti, potrà finanziare durante i primi tre anni, ed entro i limiti seguenti, le azioni menzionate qui di seguito e ritenute prioritarie:

— stellarator a beta debole Tokomak	6,3 milioni di unità di conto
— screw pinch e stellarator a beta elevato	1,7 milioni di unità di conto
— procedimenti di riscaldamento e d'iniezione	1,3 milioni di unità di conto
— procedimenti ad altissima densità	0,8 milioni di unità di conto.